

Condizioni Generali di Contratto

**PER LA CERTIFICAZIONE ED IL MANTENIMENTO
DEI SISTEMI DI GESTIONE**

ALLEGATO

**VERIFICA E CONVALIDA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO CE 1221/2009 (EMAS)**



1305



00064

INSPECTION
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATION
PERSONS CERTIFICATION
PRODUCT CERTIFICATION
VALIDATION AND VERIFICATION

Sommario

PREMESSA	3
1 Definizioni.....	3
2 Oggetto del servizio	3
3 Allegati e norme tecniche di riferimento	3
6 Obblighi di ICMQ	3
6.1 Metodo di verifica della conformità.....	3
6.4 Rilascio della Dichiarazione di Verifica.....	3
7 Obblighi del Cliente.....	3
7.3 Obbligo di mantenimento della conformità.....	3
8 Certificato e Dichiarazione di Verifica.....	4
10 Procedimento per il rilascio della Dichiarazione di Verifica.....	4
10.1 Registrazione EMAS.....	4
10.5 Verifiche periodiche di mantenimento del Certificato e verifica triennale per il rinnovo della Certificato	4
11 Trasferimento della certificazione.....	4
13 Validità della Dichiarazione di Verifica.....	4
14 Uso della Dichiarazione di Verifica e dei marchi ICMQ.....	4
16 Sospensione di validità della Dichiarazione di Verifica	4
17 Revoca della Dichiarazione di Verifica e Rinuncia.....	4
17.1 Revoca della convalida.....	4
17.2 Rinuncia alla convalida	4

PREMESSA

Il presente documento costituisce parte integrante delle Condizioni Generali per la certificazione ed il mantenimento dei sistemi di gestione e specifica i requisiti aggiuntivi applicabili alla verifica di applicazione del Regolamento EMAS.

La verifica di applicazione del Regolamento EMAS avviene congiuntamente al ciclo di audit finalizzato al rilascio/mantenimento della certificazione di conformità alla Norma ISO 14001 (che costituisce parte integrante del Regolamento EMAS). A seguito di conclusione con esito positivo delle attività di verifica, viene rilasciata una Dichiarazione di Verifica che affianca il certificato di conformità alla Norma ISO 14001.

Il Cliente può chiedere di non ricevere il certificato di conformità alla Norma ISO, in particolare nel caso in cui decidesse di avvalersi della semplificazioni di cui all'art. 7 del Regolamento EMAS. In ogni caso ICMQ i tempi di audit sono calcolati tenendo conto dell'impegno necessario a valutare la conformità alla Norma ISO 14001, oltre che al Regolamento EMAS.

1 Definizioni

In aggiunta alle definizioni di cui al paragrafo 1 delle Condizioni Generali di per la certificazione ed il mantenimento dei sistemi di gestione, si applica quanto segue:

Convalida: la conferma, da parte del verificatore ambientale che ha svolto la verifica, che le informazioni e i dati contenuti nella dichiarazione ambientale e nella dichiarazione ambientale aggiornata di un'organizzazione sono affidabili, credibili e corretti e che soddisfano le disposizioni del Regolamento CE 1221/09 e successive modifiche e integrazioni;

Dichiarazione Ambientale: informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate redatta in conformità al;

Dichiarazione Ambientale Aggiornata: l'informazione generale al pubblico e ad altre parti interessate contenente aggiornamenti dell'ultima dichiarazione ambientale convalidata, solamente per quanto riguarda le prestazioni ambientali di un'organizzazione e il rispetto degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente di cui all'allegato IV al Regolamento CE 1221/09 e successive modifiche e integrazioni;

Dichiarazione di Verifica: la Dichiarazione, redatta di ICMQ ai sensi dell'allegato VII al Regolamento CE 1221/09, nel quale si attesta che l'organizzazione, e la sua Dichiarazione Ambientale, rispondono ai requisiti del Regolamento CE 1221/09 e successive modifiche e integrazioni;

Norma: L'insieme delle prescrizioni previste dal Regolamento CE 1221/2009 e successive modifiche e integrazioni e dalla norma UNI EN ISO 14001 "Sistemi di gestione ambientale – Requisiti e guida per l'uso" e dalle norme tecniche di riferimento;

Organizzazione di Piccole Dimensioni: Organizzazione che rispetta i criteri di cui all'Art. 7 comma 1 del Regolamento CE 1221/09, in particolare: non esistono rischi ambientali significativi, l'Organizzazione non ha in programma modifiche sostanziali e l'Organizzazione non contribuisce a problemi ambientali significativi a livello locale.

Regolamento EMAS: Regolamento CE 1221/2009 e successive modifiche e integrazioni

Prodotto, Servizio: risultato dell'attività del Cliente, che deve essere conforme a specifiche prefissate che possono essere norme tecniche nazionali o internazionali, capitolati concordati con il Cliente o interni al Cliente, o altri documenti identificati;

Sistema di Gestione per l'Ambiente: si intenderà il Sistema di Gestione descritto nell'allegato II del Regolamento (CE) 1221/09 come modificato dal Regolamento (UE) 2017/1505.

Verifica: la procedura di valutazione della conformità svolta da un verificatore ambientale al fine di accertare se l'analisi ambientale, la politica ambientale, il sistema di gestione ambientale e l'audit ambientale interno di un'organizzazione e la sua attuazione sono conformi alle disposizioni del Regolamento CE 1221/09 e successive modifiche e integrazioni;

2 Oggetto del servizio

L'attività di verifica di applicazione del Regolamento EMAS prevede che ICMQ esamini il Sistema di Gestione per l'Ambiente la struttura, le politiche e le procedure del Cliente confermando che questi soddisfino tutti i requisiti espressi nella Norma e relativi alle attività oggetto della Dichiarazione Ambientale per il quale il Cliente richiede la verifica e convalida e che le procedure siano messe in atto e siano tali da dare fiducia nei prodotti, processi o servizi forniti dal Cliente. Inoltre ICMQ esamina la Dichiarazione Ambientale e i dati in essa contenuti e raccoglie evidenze oggettive al fine di dare un'assicurazione indipendente, con un adeguato livello di fiducia, che questi siano veritieri.

Nel caso di Organizzazioni di Piccole Dimensioni, quando esplicitamente richiesto dall'Organizzazione stessa, il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 non verrà rilasciato pur eseguendo, durante gli audit iniziale, di sorveglianza e di rinnovo, la verifica di conformità alla norma stessa.

3 Allegati e norme tecniche di riferimento

Per la verifica e convalida ai sensi del Regolamento (CE) 1221/09, ICMQ utilizza una lista di controllo specifica per la certificazione dei Sistemi di Gestione per l'Ambiente in riferimento alla norma UNI EN ISO 14001:2004, composta da una sezione relativa alla conformità alla norma di riferimento e da una sezione relativa alla verifica di conformità legislativa. A questa lista se ne affianca un'altra che integra i requisiti aggiuntivi presenti nel Regolamento (CE) 1221/09 per quanto riguarda il Sistema di Gestione per l'Ambiente, l'Analisi Ambientale e la Dichiarazione Ambientale. Tali documenti vanno considerati come parte integrante delle presenti Condizioni Generali e sono utilizzati nella istruttoria della pratica per il rilascio della convalida.

6 Obblighi di ICMQ

6.1 Metodo di verifica della conformità

In aggiunta a quanto indicato al paragrafo 6.1 delle Condizioni Generali di per la certificazione ed il mantenimento dei sistemi di gestione, saranno verificati i contenuti della Dichiarazione Ambientale, anche tramite il campionamento dei dati di base che hanno portato ai valori contenuti nella Dichiarazione

6.4 Rilascio della Dichiarazione di Verifica

ICMQ potrà rilasciare al Cliente la Dichiarazione di Verifica solo nel caso in cui la Dichiarazione Ambientale e il Sistema di Gestione di quest'ultimo siano conformi alla Norma. La Dichiarazione Ambientale e i suoi aggiornamenti dovranno contenere dati risalenti a non più di sei mesi rispetto alla data prevista per l'invio a ISPRA della Dichiarazione stessa. La Dichiarazione di Verifica è il documento con il quale ICMQ attesta che l'Organizzazione esaminata è risultata conforme alla Norma.

ICMQ potrà mantenere in essere la Dichiarazione di Verifica e il Certificato per tutta la durata del contratto di certificazione a condizione che la Dichiarazione Ambientale e il Sistema di Gestione per l'Ambiente del Cliente siano conformi alla Norma per tutto detto periodo e che ciò venga confermato in tutte le verifiche ispettive periodiche.

7 Obblighi del Cliente

7.3 Obbligo di mantenimento della conformità.

Le attività soggette a verifica e convalida devono essere chiaramente identificate, così come deve essere definito il territorio nel quale tali attività vengono svolte, inclusi magazzini, connessi o associati, di materie prime, sottoprodotti, prodotti intermedi, prodotti finali, accumuli di materiali di scarto, ed ogni apparecchiatura o infrastruttura coinvolta nelle attività del Cliente, compresi eventuali cantieri esterni temporanei. La Direzione Aziendale è responsabile di qualsiasi tipo di impatto provocato sull'ambiente circostante e deve stabilire una politica ambientale con obiettivi misurabili raggiungibili attraverso adeguati programmi per realizzarli, supportati da un adeguato Sistema di Gestione per l'Ambiente.

Il Cliente, nell'accettazione del presente contratto, dichiara di essere conforme e si impegna a mantenersi conforme nel tempo, a tutti i requisiti di natura cogente (leggi, regolamenti,

etc.) di tipo internazionale, nazionale o locale applicabili agli aspetti ambientali connessi con l'attività, i prodotti e i propri servizi; nel caso risulti sprovvisto di qualsivoglia autorizzazione accetta di non poter ottenere la convalida fino all'ottenimento della sopraccitata autorizzazione; nel caso di infrazioni/procedimenti in corso di natura ambientale, si impegna ad informare ICMQ.

Il Cliente si obbliga a destinare appropriate risorse (finanziarie,

8 Certificato e Dichiarazione di Verifica

Il Certificato attesta che il Cliente attua un Sistema di Gestione in conformità ai requisiti fissati dalla Norma di riferimento ISO 14001 ed esercita, nelle unità operative indicate nel certificato, anche il controllo operativo sugli aspetti ambientali diretti e indiretti legati alle attività coperte dal Sistema di Gestione Certificato.

La Dichiarazione di Verifica, aggiunta a quanto già specificato per il certificato, attesta che il Sistema di Gestione attuato del Cliente è conforme alle indicazioni del Regolamento EMAS, e che la Dichiarazione Ambientale è stata verificata e convalidata da ICMQ.

10 Procedimento per il rilascio della Dichiarazione di Verifica

In aggiunta quanto descritto al paragrafo 11 delle Condizioni Generali di per la certificazione ed il mantenimento dei sistemi di gestione, la verifica dei requisiti aggiuntivi del regolamento (CE) 1221/09 rispetto alla norma ISO 14001 e la verifica dei contenuti della Dichiarazione Ambientale e dei dati a supporto degli indicatori in essa contenuti, avviene in un audit che può essere appositamente pianificato o può coincidere con quelli di sorveglianza o rinnovo già pianificati per l'organizzazione ai fini del mantenimento/rinnovo della certificazione ISO 14001.

Qualora si concordasse con il Cliente che nella pianificazione della verifica iniziale e/o delle verifiche periodiche di mantenimento (vedi paragrafo 10.5) si applica il campionamento multisite, almeno 4 settimane prima della data pianificata per l'inizio dell'audit, ICMQ notificherà all'organismo di accreditamento (Accredia) e ad ISPRA l'elenco dei siti selezionati per il campionamento.

Al momento dell'esecuzione della verifica, dati contenuti nella Dichiarazione Ambientale non devono essere più vecchi di sei mesi.

Tale attività comporta un prolungamento della durata dell'audit che viene quantificato in funzione della complessità dei processi e degli indicatori da verificare).

10.1 Registrazione EMAS

Il cliente può avviare l'iter per la registrazione EMAS secondo le modalità indicate sul sito web di ISPRA e descritte in dettaglio nella "Procedura per la registrazione EMAS nell'ultima versione disponibile.

L'iter per la registrazione è gestito da ISPRA, e ICMQ non ha alcuna influenza né controllo sullo svolgimento dell'iter stesso.

Qualora ISPRA richieda al Cliente integrazioni o chiarimenti, è responsabilità del Cliente fornire quanto richiesto nei termini previsti dalla procedura di registrazione. Qualora le integrazioni richieste da ISPRA rendano necessario un ulteriore intervento di ICMQ (per esempio per la verifica dei documenti modificati, o la validazione di dati) tali attività verranno fatturate secondo il tariffario in vigore.

10.5 Verifiche periodiche di mantenimento del Certificato e verifica triennale per il rinnovo della Certificato

In aggiunta quanto descritto al paragrafo 11 delle Condizioni Generali di per la certificazione ed il mantenimento dei sistemi di gestione.

Gli audii periodici includono la verifica della Dichiarazione Ambientale Aggiornata.

Nel caso in cui il Cliente sia un'Organizzazione di Piccole Dimensioni che abbia chiesto di non avere il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e si avvalga della deroga di cui all'Articolo 7 del Regolamento (CE) 1221/09, la verifica di rinnovo sarà effettuata con frequenza quadriennale; la verifica di sorveglianza sarà effettuata con frequenza biennale e la verifica di rinnovo può coincidere con la terza (o

con la seconda, nel caso di applicazione della deroga di cui all'Articolo 7 del Regolamento (CE) 1221/09) verifica di sorveglianza.

Il cliente deve tenere disposizione di ICMQ e degli Ispettori, in occasione delle visite, una registrazione dei reclami ed altre comunicazioni relative ai propri impatti ambientali, da qualunque fonte provengano, delle risposte date e delle eventuali azioni correttive intraprese. Vengono inoltre sempre approfonditi i punti relativi alle modalità di comunicazione della Dichiarazione Ambientale alle parti interessate.

È responsabilità del Cliente trasmettere ad ISPRA la Dichiarazione Ambientale o la Dichiarazione Ambientale Aggiornata, secondo le modalità descritte nella Procedura per la registrazione EMAS delle Organizzazioni

11 Trasferimento della certificazione

Le indicazioni di cui all'art. 11 delle Condizioni Generali per la certificazione ed il mantenimento dei Sistemi di Gestione si applicano unicamente al Certificato di Conformità alla Norma ISO 14001. La Dichiarazione di Verifica, che fa riferimento a una specifica revisione della Dichiarazione Ambientale non può essere trasferita. Qualora il cliente chiedesse di avere la Dichiarazione di Verifica prima dell'audit pianificato nell'ambito del Programma di Audit, sarà necessario eseguire un audit supplementare la cui durata sarà comunicata con una specifica offerta.

13 Validità della Dichiarazione di Verifica

La validità della Dichiarazione di Verifica è subordinata al superamento di audit periodici condotti con la frequenza definita al paragrafo 10.5 (di regola entro dodici mesi dall'audit precedente) se il Sistema di Gestione risulterà efficace.

Almeno una volta ogni tre anni (quattro, nel caso in cui il cliente si avvalga della deroga di cui) deve essere effettuata una verifica ispettiva di rinnovo, in cui l'intero Sistema di Gestione, inclusa la nuova Dichiarazione Ambientale, viene riesaminato e verificato.

14 Uso della Dichiarazione di Verifica e dei marchi ICMQ

La Dichiarazione di Verifica non deve essere scambiata per una certificazione di conformità del prodotto, né con un attestato di avvenuta registrazione EMAS e pertanto il marchio ICMQ non può essere applicato sul prodotto né sull'imballo, né utilizzato in modo tale da essere interpretato come marchio di conformità del prodotto stesso.

Il Cliente ha il diritto di dare pubblicità all'ottenimento della Dichiarazione di Verifica rilasciata da ICMQ per tutto il periodo di validità della stessa, di esibirla o citarla per finalità tecniche, commerciali o promozionali, nei modi che ritiene più opportuni, purché sia fatto sempre corretto riferimento al campo e ai limiti della certificazione ottenuta, al numero identificativo, in modo tale da non indurre in errore il destinatario sull'effettivo significato del Certificato ottenuto. Devono essere opportunamente precisati quali unità produttive e/o prodotti/servizi sono coperti dal Certificato.

16 Sospensione di validità della Dichiarazione di Verifica

ICMQ avrà la facoltà di sospendere la validità della Dichiarazione di Verifica nei casi previsti dal paragrafo 16 Condizioni Generali per la certificazione ed il mantenimento dei Sistemi di Gestione.

17 Revoca della Dichiarazione di Verifica e Rinuncia

17.1 Revoca della convalida

ICMQ disporrà la revoca della Dichiarazione di Verifica nei casi previsti dal paragrafo 17.1 Condizioni Generali per la certificazione ed il mantenimento dei Sistemi di Gestione.

17.2 Rinuncia alla convalida

Il Cliente potrà rinunciare alla convalida con effetto precedente alla scadenza naturale della stessa, mediante invio di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, nei casi previsti dal paragrafo 17.2 Condizioni Generali per la certificazione ed il mantenimento dei Sistemi di Gestione.